



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MASSAFRA | UMBERTO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | SEBASTIO | FRANCESCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE 4

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2462/11

UDIENZA DEL

09/07/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

h 53/4/13

PRONUNCIATA IL:

09 LUG. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16 OTT. 2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n. 2462/11
depositato il 17/10/2011

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IVA+IRPEF+IRAP 2007
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

AG.RISCOSS. TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE 6 74123 TARANTO TA

difeso da:

BRESCIA AVV.GRAZIA
VIA B. LEONE,1/B 74015 MARTINA FRANCA TA

Il Segretario di Sezione
(Angelo PAGANO)

[Handwritten signature]



Con unico atto notificato all'Agenzia delle Entrate di Taranto e ad Equitalia Pragma SpA Taranto, il ricorso è stato proposto contro il ruolo portato dalla cartella di pagamento n. [REDACTED] notificata il giorno 8-6-2011 e con il quale ruolo, a seguito della liquidazione ex 36/bis-DPR 600/72 ed art. 54/bis DPR 633/72, sono stati richiesti per l'anno di imposta 2007, complessivamente euro 94.587,37 per IVA-IRPEF ed addizionali - IRAP-CREDITI di imposta per incrementi occupazionali, oltre a sanzioni ed interessi.

Il ricorrente contesta nella sua interezza il ruolo e la cartella per numerosi motivi che di seguito si riassumono:

--inesistenza della cartella di pagamento per inesistenza della notificazione della stessa per essere stata eseguita in violazione dell'art. 26-DPR 602/73 direttamente dall'Agente della riscossione e senza l'intermediazione di soggetti a tal uopo abilitati;

---violazione degli obblighi di motivazione per gli atti della P.A. perché il contenuto della cartella è limitato alla esclusiva indicazione di alcuni dati numerici;

---decadenza intervenuta del diritto di liquidazione ex 36/bis e 54/bis perché dalla data riportata per la predisposizione della comunicazione di irregolarità (21-9-2010) risulta che la liquidazione è stata eseguita oltre i termini di legge;

--erroneità della richiesta IVA sia per essere stata riliquidata la dichiarazione riferita all'annualità 2007 sulla base di elementi riguardanti altre annualità di imposta e sia per il mancato riconoscimento degli esatti importi dei versamenti ritenuti in eccesso. I conteggi esatti porterebbero ad un credito complessivo non spettante con importo notevolmente più basso rispetto a quello recuperato;

---IRPEF è stato ridotto il credito di imposta riportato dall'annualità 2006 senza giustificazione ed il credito relativo alle operazioni svolte nell'anno 2007 non è stato confermato e non è stata esposta alcuna spiegazione;

---illegittimità del recupero dei crediti di imposta per incrementi occupazionali perché per tali contestazioni doveva essere emesso un atto di recupero apposito;

---violazione del principio di autonomia di ogni anno di imposta perché le violazioni sono state riferite all'annualità 2007 ma molte di loro riguardano altre annualità precedenti;

---omessa sottoscrizione;

---erronea iscrizione degli interessi;

---illegittimità delle sanzioni perché non motivate e perché non è stata applicata alcuna mitigazione.

Per ognuno di queste ragioni il ricorrente espone ampiamente le proprie ragioni e deposita altresì copiosa documentazione a prova della validità delle stesse.

Ag. Entrate Taranto

Conclude il ricorrente chiedendo doversi dichiarare nullo o annullare il ruolo opposto per tutti i motivi segnalati e condannare gli Enti chiamati in causa al pagamento delle spese di lite da liquidare in favore del costituito difensore che se ne dichiara anticipatario.

E' costituita Equitalia Pragma di Taranto che in sue deduzioni scritte sottolinea la validità e legittimità del proprio operato in ordine alle ragioni esposte e di sua competenza e chiede il rigetto del ricorso.

E' costituita l'Agenzia delle Entrate di Taranto e la stessa in proprie controdeduzioni sostiene la piena legittimità del suo operato e contrasta le ragioni esposte dal ricorrente con argomentazioni generiche. In particolare ritiene l'Agenzia che la cartella sia ben motivata perché sono stati esposti gli elementi scaturiti dalla liquidazione automatizzata. In relazione a quanto riportato sulla problematica IVA dal ricorrente l'Agenzia riferisce che per avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006 nel settembre 2008 e di quella per l'anno 2007 nel dicembre 2008, le liquidazioni dei due modelli si sono praticamente "accavallate", ma non vi sono dubbi sulla bontà dell'operato dell'ufficio che ha recuperato compensazioni non spettanti per inesistenza del credito sotteso. Per quanto attiene la debenza di IRPEF e di IRAP l'ufficio conferma la bontà del suo operato.

Quanto all'errato recupero dei crediti di imposta per incrementi occupazionali l'Agenzia precisa che il quadro RU della dichiarazione nel quale andavano indicati i crediti richiesti è risultato omesso ed essendo invece stati intercettati diversi versamenti eseguiti con compensazione, gli importi degli stessi (euro 7.103,31) sono stati recuperati.

Difende la legittimità del suo operato l'Agenzia anche in ordine alle sanzioni ed interessi e conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la refusione in proprio favore delle spese di lite.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori delle parti costituite ed ognuno di loro si riporta ai propri atti ed alle richieste già esposte.

Esaminati gli atti ed approfondite le norme di riferimento la Commissione ritiene di dover condividere le ragioni esposte dal ricorrente. Se ne espongono di seguito i motivi.

Osserva la Commissione che il ruolo portato dalla cartella di pagamento è affetto da grave mancanza di motivazione. L'intero contenuto della cartella emessa non soddisfa l'obbligo di motivazione imposto dalla legge per gli atti della P.A. perché non contiene i motivi di fatto e le ragioni giuridiche che hanno formato il convincimento dell'Agenzia alla richiesta. Trattasi di liquidazione ex 36/bis di dichiarazione dei redditi, da quanto è dato comprendere, complessa e con elementi dubbi, equivoci e contestabili dalle due parti coinvolte. Maggiormente l'Agenzia aveva il grave dovere di eseguire una liquidazione in modo estremamente chiaro e comprensibile in modo semplice e tale da poter consentire semplici riscontri e garantire un corretto diritto di eventuale difesa.

[Firma illeggibile]

Praga

L'insieme di importi esposti nella cartella risulta incomprensibile, non collegabile ad alcun riferimento, confuso e vuoto. Come già detto l'Agenzia, per il caso di specie, aveva oneri ancora più particolari rispetto alle "normali" liquidazioni, ma tali compiti sono stati completamente disattesi e l'atto emesso non può ottenere alcuna conferma.

Con riferimento alla problematica riguardante la richiesta IVA, la Commissione deve confermare la erroneità, confusione, infondatezza ed incompletezza della stessa per come riportata nella cartella.

Con riferimento a quanto riferito nel gravame dal ricorrente ed alla documentazione dallo stesso depositata agli atti, si evidenzia che l'importo di euro 55.295 riguardanti compensazioni eseguite nel 2007 è errato e non corrispondente alla realtà fattuale e documentale. In sostanza si rileva che delle compensazioni riportate come effettuate nel 2007, la parte maggiore riguarda l'anno 2005 e solo alcune l'anno 2006 con riporto della differenza del credito di imposta al 2007, ove con l'anno 2005 non vi è alcun collegamento di credito e debito nella dichiarazione presentata per l'anno 2006. Anche a queste chiari contestazioni del ricorrente supportate da produzione documentale e calcoli (elementi questi che portano ad importi del tutto differenti), l'Agenzia ha controdedotto in modo vago, incomprensibile e poco efficace. Precisa la Commissione che l'assunto del ricorrente è provato e fondato e l'Agenzia non ha dato alcun elemento concreto a difesa delle sue tesi.

Si deve confermare l'infondatezza e l'illegittimità delle richieste riguardanti IVA ed accessori.

In riferimento al recupero dei crediti per incrementi occupazionali, si rileva la non corrispondenza delle richieste contenute nella cartella (vi sono indicati quattro recuperi di crediti per incrementi occupazionali riferiti all'anno 2007) con quanto riportato dalla stessa Agenzia nelle proprie deduzioni. La richiesta appare infondata e tali specifici disconoscimenti dovevano essere oggetto di apposito atto soprattutto perché l'Agenzia avesse possibilità di approfondire le proprie ragioni ed i propri elementi.

Le richieste IRPEF ed IRAP con possono confermarsi perché neppure nel corso di questo procedimento l'Agenzia ha dato dimostrazione certa ed inconfutabile del proprio assunto.

Poiché è stato indicato quale primo motivo di contestazione, la Commissione ritiene di doversi esprimere sulla eccezione riguardante la validità della notifica della cartella.

Ritiene la Commissione che Equitalia Pragma SpA abbia violato l'art. 26-DPR 602/73.

La previsione di tale norma impone infatti che la notifica della cartella debba essere effettuato dall'Agente della riscossione per il tramite di intermediario terzo individuato nell'ufficiale della riscossione o in altri soggetti abilitati (pure indicati nella norma). Vero è che la norma prevede anche l'inoltro della cartella con plico raccomandata con avviso di ricevimento, ma anche tale

Praga

10/2/12

operazione, si ritiene debba essere eseguita attraverso il terzo intermediario. Poiché il Concessionario per la riscossione agli atti non ha dimostrato di aver rispettato le indicazioni della norma, non si può confermare che la notifica sia stata eseguita in rispetto della legge e la stessa notifica deve essere dichiarata inesistente con la conseguenza che tale inesistenza travolge anche la validità dell'atto che si intendeva notificare.

Nel precisare che quanto esposto è assorbente anche di quant'altro riportato agli atti, ritiene la Commissione di dover integralmente accogliere le richieste del ricorrente e censurare l'operato dell'Agenzia.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Quarta Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo il ruolo portato dalla cartella di pagamento opposta;

===liquida le spese di questo giudizio determinandole in euro 1.000 (mille) oltre IVA e cap se dovuti, pone le stesse per il 50% a carico di Equitalia Pragma SpA Taranto e per il 50% a carico dell'Agenzia delle Entrate Taranto e dispone che il pagamento venga effettuato al difensore costituito che se ne è dichiarato anticipatario.

Così deciso il giorno 9/7/2012

IL GIUDICE RELATORE
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE
(Umberto Massafra)